

**COMUNE DI ANDREIS  
PORDENONE**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE  
DELLA RELATIVA TASSA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 14 del 15.07.1994

Modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 29 del 30.11.2016

# Sommario

## CAPO I

### CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1	Disposizioni generali	Pag. 4
Art. 2	Occupazioni permanenti e temporanee	4
Art. 3	Richiesta occupazione di spazi ed aree pubbliche	4
Art. 4	Procedimento per il rilascio delle concessioni	4
Art. 5	Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	6
Art. 6	Prescrizioni per le occupazioni	6
Art. 7	Divieto temporaneo di occupazione	6
Art. 8	Decadenza della concessione	6
Art. 9	Revoca della concessione	8
Art. 10	Rinnovo delle concessioni	8
Art. 11	Occupazioni abusive	8

## CAPO II

### TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12	Disposizioni generali	Pag. 10
Art. 13	Graduazione della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	10
Art. 14	Criteri per la determinazione della tassa	14
Art. 15	Misurazione dell'area occupata – criteri	14
Art. 16	Tariffe	14
Art. 17	Maggiorazioni e riduzioni	16
Art. 18	Denuncia e versamento della tassa	16
Art. 19	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	18
Art. 20	Sanzioni	18
Art. 21	Norme finali	18
Art. 22	Entrata in vigore	18

# CAPO I

## CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### **Art. 1 Disposizioni generali.**

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del sopra suolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

### **Art. 2 Occupazioni permanenti o temporanee.**

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

### **Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministratore comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

### **Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni.**

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo (1). In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con motivi del medesimo.

(1) – Ove il regolamento non sia ancora approvato, si richiami il termine previsto dalla L. 241/1990

## **Art. 5**

### **Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento di attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le condizioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 10.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

## **Art. 6**

### **Prescrizioni per le occupazioni.**

L'occupazione deve avvenire sotto stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la presentazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo di transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

## **Art. 7**

### **Divieto temporaneo di occupazione.**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico e nell'interesse della viabilità.

## **Art. 8**

### **Decadenza della concessione.**

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:  
mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;  
reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;  
la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

**Art. 9**  
**Revoca della concessione.**

E' previsto in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

**Art. 10**  
**Rinnovo delle concessioni.**

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

**Art. 11**  
**Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali.**

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva degli spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

## CAPO II

### TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### **Art. 12 Disposizioni generali.**

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa:

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

(2) Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo Comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato della provincia o al demanio statale.

#### **Art. 13 Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi e aree pubbliche..**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

##### **Strade, spazi ed aree pubbliche di 1<sup>a</sup> categoria:**

–	Piazza Centrale (con accessi e vicoli)	mq. 300
–	Via Centrale (da Via C. Battisti a Via N. Sauro)	mq. 900
–	Via C, Battisti (da Via Centrale alla S.P.)	mq. 690
–	Via G. D'Annunzio (da Via Acquedotto a Via Centrale)	mq. 1000
–	Via Roma (da Via Centrale a Casa De Paoli)	mq. 690

##### **Strade, spazi ed aree pubbliche di 2<sup>a</sup> categoria:**

–	Via Bosplans (frazione)	mq. 800
–	Via Prapiero (frazione)	mq. 300
–	Via Alcheda (frazione)	mq. 400

##### **Strade, spazi ed aree pubbliche di 3<sup>a</sup> categoria:**

–  
–  
–  
–  
–

##### **Strade, spazi ed aree pubbliche di 4<sup>a</sup> categoria:**

–  
–  
–  
–  
–

(1) – Solo per i Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti.

## **Art. 14**

### **Criteri per la determinazione della tassa.**

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare vengono calcolate con arrotondamento alla misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, alla tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs.

(3) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

## **Art. 15**

### **Misurazione dell'area occupata - criteri.**

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

## **Art. 16**

### **Tariffe.**

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento: (4)

- |                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| a) occupazioni fino a ... / ... ore:         | riduzione del ... / ... per cento |
| b) occupazioni da ... / ... a ... / ... ore: | riduzione del ... / ... per cento |
| c) occupazioni da ... / ... fino a 24 ore:   | tariffa giornaliera intera        |

(3) – Depennare qualora il Comune non intenda depennare la riduzione.

(4) – In relazione al deposito dell'art. 45 del D. Lgs. 507/1993 come modificato con D. Lgs. 566/1993, il Comune potrà individuare diverse tariffe che tengano conto della durata in ore dell'occupazione nella: dette tariffe potranno essere determinate in valori assoluti o con riduzioni percentuali commisurate al numero delle ore secondo gli intendimenti del Comune e la realtà locale.

(5) ai sensi art. 45 comma 1 D. Lgs. 507/1993 la tariffa viene ridotta fino al 50 per cento.

## **Art. 17** **Maggiorazioni e riduzioni.**

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a <sup>(6)</sup> 1/3;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con opposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al <sup>(7)</sup> 10 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al <sup>(8)</sup> 10 per cento;
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al <sup>(9)</sup> 10 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a <sup>(10)</sup> 1/3;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del <sup>(11)</sup> 50 per cento;
- g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è <sup>(12)</sup> aumentata del 30 per cento.

## **Art. 18** **Maggiorazioni e riduzioni.**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e sovra suolo stradale con condutture, cavi ed impianti i genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

(6) – ai sensi art. 44, comma 1 D. Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo. Tralasciare il capoverso ove il Comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(7) – ai sensi art. 44, comma 8 D. Lgs. 507/1993, si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 10 per cento.

(8) – ai sensi art. 44, comma 9 D. Lgs. 507/1993, si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 10 per cento.

(9) – ai sensi art. 44, comma 10 D. Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino al 10 per cento. Tralasciare il capoverso ove il Comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(10) – ai sensi art. 44, comma 1 D. Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo. Tralasciare il capoverso ove il Comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(11) – ai sensi art. 44, comma 4 D. Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento. Tralasciare il capoverso ove il Comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(12) – ai sensi art. 44, comma 6 D. Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento. Tralasciare il capoverso ove il Comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione e mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

**Art. 19**  
**Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.**

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

**Art. 20**  
**Sanzioni.**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.4.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

**Art. 21**  
**Norme finali.**

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n° 62 del 29.03.1980 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

La Giunta Comunale, in occasione di fiere e festeggiamenti organizzati o patrocinati dal comune, può, con specifico atto deliberativo, disporre la non applicazione della tassa per tutta la durata della manifestazione.

**Art. 22**  
**Entrata in vigore.**

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.990 n. 1425, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.